

REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 06

del 30.05.2022

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022/2025.

L'anno Duemilaventidue il giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 18.40 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, alla seduta di INIZIO disciplina dal comma 1 dell' art. 30 della L.R. 06.03.1986, n 9, in sessione ORDINARIA, convocato con avviso scritto del 23.05.2022 prot. 4453, comunicato ai consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	P	A
01	BARBERA PAOLO	PRESIDENTE	X	
02	SCIRA MARIANNA	CONSIGLIERE	X	
03	SERRUTO PASQUALE	CONSIGLIERE		X
04	SAMMATARO DOMENICO	CONSIGLIERE		X
05	SALERNO ROSALIA	CONSIGLIERE	X	
06	PISCITELLO TINDARA DORA	CONSIGLIERE	X	
07	GENOVESE CONCETTA	CONSIGLIERE	X	
08	GENTILIA GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
09	TITA TINDARA	CONSIGLIERE	X	
10	VITALE ROSARIA	CONSIGLIERE	X	
11	MICELI ANTONIO	CONSIGLIERE		X
12	DIGANGI FRANCESCO	CONSIGLIERE		X

Assegnati n. 12 – In carica n. 12 – Presenti n. 08 - Assenti n. 04

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. . 06.03.1986, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza il Sig. Barbera Paolo nella sua qualità di Presidente di Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Testagrossa Anna Angela. La seduta è pubblica.

Sono presenti:- il Sindaco Miceli – il Vice Sindaco Tudisca – Assessore Piscitello–Scattareggia– Matassa.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Genovese – Gentilia - Tita.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- ▲ Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ▲ Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Il PRESIDENTE dà lettura del dispositivo della proposta e invita il proponente a illustrare l'argomento.

Il SINDACO precisa che con questo Piano finanziario ci si è trovati costretti a fronteggiare l'esplosione dell'emergenza rifiuti in Sicilia, causata dalla mancanza d'impianti soprattutto della frazione differenziata. Precisa che il Piano finanziario è aumentato di 52 mila euro tenendo conto dei 13 mila euro di incentivi derivanti dalle convenzioni stipulate con i consorzi di filiera. Si sofferma sugli aumenti dei costi di conferimento della frazione differenziata che è di 180-185 euro a tonnellata compreso il trasporto mentre nel 2018 era di 90 euro a tonnellata. Per i rifiuti indifferenziati il costo del conferimento è di 143 euro a tonnellata contro i 130 euro del 2018. Oggi in Sicilia il conferimento dell'indifferenziata ha un costo inferiore rispetto ai rifiuti differenziati. Precisa che sul piano finanziario il costo del personale addetto allo spazzamento è stato riportato per la sola percentuale a carico del bilancio comunale pari al 20%, con esclusione dei trasferimenti regionali. Si augura che tale aumento riguardi solo l'anno in corso. Riferisce che la gestione dell'impianto presso la discarica di Mazzarrà S. Andrea, rientrando nell'ambito della SRR Messina e provincia di cui il Comune di Tusa è socio, è in fase di inizio. L'utilizzo di detto impianto, oggi, farebbe scendere a 80 euro a tonnellata il costo del conferimento dei rifiuti differenziati. L'istruttoria è già stata completata e il 7 giugno è previsto un sopralluogo a parte dell'assessorato competente per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Il Comune di Tusa ha diritto a conferire i rifiuti presso detto impianto perché socio della SRR. Venerdì c'è stato un tavolo tecnico presso l'Assessorato nel corso del quale si è parlato di premialità che non è possibile utilizzare per far fronte alla spesa corrente. Oggi è arrivata una comunicazione della SRR che prevede incentivi per i Comuni che hanno raggiunto il 65% della raccolta differenziata per far fronte all'aumento dei costi derivanti dalla diminuzione delle discariche. La discarica che accoglie l'umido produrrebbe biogas. Ritiene che la fase emergenziale non si potrà superare se non intervengono i termovalorizzatori.

L'assessore ai tributi PISCITELLO, chiesta e ottenuta la parola, precisa che la TARI, a seguito della fuoriuscita dalla IUC, si gestisce in modo singolo con il metodo previsto da ARERA. Il Comune ha conferito incarico a una società esterna che, acquisiti i dati dal Comune, ha elaborato il Piano ai sensi del metodo ARERA. Detto Piano è stato trasmesso alla SRR che lo ha validato. Dopo l'approvazione il Piano sarà trasmesso alla SRR per il successivo inoltro ad ARERA per l'approvazione definitiva. La deliberazione di approvazione del Piano sarà caricata sul portale del federalismo per la pubblicazione sul sito informatico.

Il consigliere TITA, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, rileva che la maggioranza oggi non avrebbe avuto i numeri per rendere legale la seduta se la minoranza non avesse garantito la presenza, ciò a ridosso della scadenza dell'approvazione del Piano. Anticipa il voto contrario del gruppo sulla proposta. Accenna agli importi dei piani finanziari dal 2018 a oggi; c'è una tendenza strutturale all'aumento a prescindere dall'emergenza rifiuti. Anche l'aumento della percentuale di raccolta differenziata non è servito a nulla. Non si è lavorato su due fronti fondamentali che sono la premialità ai cittadini basata sul principio *chi inquina paga* e il recupero dei crediti fatturati in sede di TARI. Precisa che sui ruoli degli anni dal 2013 al 2019 la morosità è di circa 239 mila euro e la riscossione di tali somme comporterebbe un indubbio vantaggio. Il

sistema di raccolta secondo il principio *chi inquina paga* non è mai stato attuato a scapito della misurazione dei rifiuti raccolti. Precisa, inoltre, che molti servizi derivanti dal contratto restano inattuati quali la misurazione dei rifiuti oltre a una serie di altri obblighi che l'ATI si è assunta in sede contrattuale. Accenna alle condizioni in cui si trova l'isola ecologica. Prende atto che si dà un certo equilibrio al Piano i cui costi fissi sono ridotti rispetto a quelli del 2021. Accenna alla delibera di Giunta Comunale con la quale si è estesa al gestore l'attività di pulizia straordinaria per circa 16 mila euro, non previsti nel piano finanziario. Chiede se tale scelta riguarda l'annualità corrente o se s'intende estenderla anche per le annualità successive. Si sofferma sul problema della riscossione.

L'assessore PISCITELLO precisa che la voce di costo dello spazzamento e del servizio riscossione corrisponde alla spesa del personale addetto, imputata sul bilancio con esclusione dei trasferimenti regionali. In questi due ultimi anni a causa dell'emergenza sanitaria si è rimasti fermi nella riscossione, anche se il Comune ha adottato gli atti di accertamento e predisposto i ruoli. La Regione Sicilia non ha fatto la gara per la riscossione e quindi oggi, con una proposta successiva, si è pensato di affidare il servizio all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nelle more della previsione di una diversa modalità di riscossione. Chiarisce che la somma non riscossa non va spalmata sugli utenti restando a carico del bilancio. L'estensione del servizio di pulizia straordinaria alla ditta aggiudicataria ha determinato l'applicazione dello stesso ribasso offerto in sede di gara.

Il SINDACO riguardo al principio *chi inquina paga* precisa che è stato attuato il servizio delle telecamere trappola che ha determinato l'applicazione di sanzioni per i contravventori. Tutte le spese del servizio rifiuti vanno nel piano finanziario e devono coprirsi con la tariffa. La popolazione ha raggiunto un'elevata % di raccolta differenziata. Si sofferma sulla suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche. Rispetto alle isole ecologiche comunica che sono state segnalate delle criticità e che a tal proposito sono stati chiesti alla capogruppo dell'ATI dei preventivi al fine di beneficiare di prezzi vantaggiosi. Anche tali interventi vanno nel Piano Finanziario. La riscossione dei ruoli è stata bloccata negli anni 2020 e 2021 a causa dell'emergenza covid. Il non riscosso va a incrementare il fondo crediti di dubbia esigibilità che va finanziato con risorse vive di bilancio. Gli interventi straordinari di pulizia saranno previsti nel Piano finanziario quando saranno strutturati e non eseguiti a tantum. Le criticità sollevate sono connesse a quelle della Regione Sicilia. La mancanza dei termovalorizzatori comporta l'aumento dei costi; si deve intervenire a limitare tale problematica ma finora a livello normativo non è previsto nulla. Il Comune di Tusa essendo un comune turistico conferisce non in base alla popolazione residente ma secondo i frequentatori. La SRR di cui facciamo parte è la prima a disporre al proprio interno di un impianto che è quello ubicato a Mazzarrà S. Andrea. I Comuni che hanno pensato di attivare propri termovalorizzatori hanno chiesto la deroga alla SRR. Occorre una gestione comprensoriale dei rifiuti attraverso la SRR.

Il consigliere TITA, chiesta e ottenuta la parola, precisa che le telecamere trappola hanno lo scopo di sanzionare chi viola le norme. Afferma che riguardo alle isole ecologiche si è fatto riferimento alle previsioni del contratto di appalto ove erano previste delle opere. Riguardo ai crediti del periodo 2013-2018 si è precisato che un maggiore impegno nella riscossione comporterebbe la diminuzione del fondo crediti dubbia esigibilità che incide sul bilancio.

Il consigliere VITALE, chiesta e ottenuta la parola, precisa che agli esercenti che non sono in regola con il pagamento della TARI si potrebbe sospendere l'utilizzo del suolo pubblico.

Il Vice Sindaco TUDISCA, chiesta e ottenuta la parola, precisa che dopo il suo intervento si augura che le due consigliere di minoranza cambino idea rispetto al voto contrario preannunciato. Dice ciò alla luce del primo intervento del consigliere Tita. È stato detto che non sarà votato favorevolmente il PEF perché non sono stati rispettati due fattori: il principio *chi inquina paga* e il problema della riscossione. Facendo anche riferimento alla determina dell'UTC che si riferisce alla delibera della Giunta si sarebbe aspettata la domanda del perché le voci della pulizia straordinaria non fanno parte del PEF. Non è vero che il Piano è aumentato perché gli aumenti non dipendono dall'Amministrazione ma dai costi elevati di conferimento in discarica. Oggi se fossero rimasti i vecchi costi di conferimento avremmo avuto un PEF con un importo più basso e avremmo potuto caricare sullo stesso i costi della pulizia straordinaria e cimiteriale. Ritiene necessario un incontro con la Ditta aggiudicataria del servizio e con il DEC per esaminare le condizioni contrattuali riferite alle isole ecologiche, al numero degli interventi di spazzamento, alla misurazione dei rifiuti. All'incontro è opportuno che oltre al rappresentante dell'Amministrazione e al DEC partecipino due consiglieri di maggioranza e un consigliere di minoranza per rilevare eventuali criticità nel caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali. Riguardo alla riscossione dei crediti precisa che il Comune ha emesso i provvedimenti di accertamento nei termini. Sono state sollecitate le annualità 2015 e 2016 e predisposti i ruoli. Entro fine anno si chiederà all'ufficio di predisporre i ruoli per gli anni 2017 e 2018. Coloro che non pagano devono ricevere le cartelle esattoriali per regolarizzare la loro posizione per rispetto dei cittadini che pagano regolarmente. Afferma di avere seguito l'intervento del gruppo di minoranza e prendendo spunto da quanto detto in questa sede chiede di andare oltre. L'Ufficio ha predisposto il PEF; non sono pervenute proposte contenenti misure e/o azioni per diminuirne l'importo. Saremmo ben lieti che eventuali suggerimenti su argomenti riguardanti l'intera collettività si portassero all'attenzione del consiglio comunale. Sarebbero auspicabili delle azioni per portare insieme iniziative a vantaggio della comunità.

Il consigliere TITA, chiesta e ottenuta la parola, precisa che in questi ultimi quattro anni sono stati sottoposti al consiglio comunale piani finanziari nei confronti dei quali sono state evidenziate criticità per le quali è stata manifestata disponibilità. Le proposte in sede di consiglio ci sono state e non c'è mai stata preclusione da parte dei consiglieri. Se si riesce a organizzare l'incontro, il merito non è della maggioranza ma della minoranza. È stato affermato che gli aumenti dipendono dal costo di conferimento ma se tutti i servizi previsti dal Piano fossero attuati ci sarebbe un vantaggio per la comunità. Ribadisce la presenza di criticità nel servizio di raccolta.

L'assessore SCATTAREGGIA, chiesta e ottenuta la parola, chiede quali sono le criticità del servizio di raccolta.

Il consigliere TITA, riottenuta la parola, precisa che il servizio è comprensivo di altri servizi che devono essere resi.

Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, precisa che la maggioranza dibatte di queste vicende costantemente e le conclusioni sono espresse dal proponente in sede di dibattito consiliare. Non ci sono criticità nella gestione del servizio fermo restando che tutto è migliorabile. I servizi essenziali

funzionano discretamente grazie alla comunità. È proficuo un dibattito in altra sede sul miglioramento delle prestazioni. Riguardo all'isola ecologica precisa di avere bloccato il gestore perché era necessario fare degli interventi alcuni dei quali previsti nel contratto mentre altri non lo erano. Si sta cercando di fare del nostro meglio.

Il consigliere PISCITELLO, capogruppo di maggioranza, chiesta e ottenuta la parola, dichiara che il gruppo "Alleanza per Tusa" esprime voto favorevole sulla proposta viste le spiegazioni fornite dal Sindaco, dal Vice Sindaco e dall'assessore ai tributi.

Il consigliere TITA, chiesta e ottenuta la parola, esprime il voto contrario del gruppo "Uniti per Tusa".

Il PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta che riporta il seguente risultato: Favorevoli n. 6 – contrari n. 02.

Il PRESIDENTE comunica l'approvazione della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Revisore dei conti con verbale n. 3 del 24.5.2022, Allegato "A", acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 4501;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area amministrativa dall'oggetto: "Approvazione Piano Economico Finanziario degli interventi relativi servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022/2025".

Proposta di C.C. n. 05 del 23/05/2022

Il Proponente ASSESSORE AL BILANCIO

Oggetto: Approvazione Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022/2025.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- delibera n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- delibera n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- delibera n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- delibera n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- delibera n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- delibera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- delibera n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che:

- a decorrere dal 2022, il D.L. n.228/2021 convertito in Legge n.15 del 25 febbraio 2022, ha stabilito che il PEF e le tariffe devono essere approvate entro il 30 aprile di ciascun anno;

-Il termine per le deliberazioni Tari, per l'anno 2022 è stato spostato al 31 maggio 2022, termine per l'approvazione del bilancio, in applicazione dell'art. 3 comma 5-sexiesdecies del DL 228/2021;

Accertato che non è pervenuta nessuna richiesta di uscita dal servizio pubblico, da parte delle utenze non domestiche;

Vista l'allegata validazione del piano finanziario trasmessa dalla SRR Messina Provincia in data 21.05.2022 (**Allegato A**);


Visto il PEF 2022-2025 allegato (All.1) alla presente deliberazione di cui è parte integrante, costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi, secondo il modello ARERA.

Dato atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA da parte della SRR Messina Provincia per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivicontenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 validato dall'Ente Territorialmente Competente denominato SRR Messina Provincia per un importo complessivo, per l'anno 2022, di € 551.155,63;
3. di dare atto che il PEF 2022-2025 allegato (**All.1**) alla presente deliberazione di cui è parte integrante, è costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi, secondo il modello ARERA.
4. di dare atto che il PEF verrà aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità necessario per il riallineamento dei dati sulla base delle fonti contabili obbligatorie;
5. di dare atto che il PEF sarà trasmesso ad ARERA da parte della SRR Messina Provincia per l'approvazione definitiva;
6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 7.

Il Proponente

Rosanna Rosarue



Prot.1047 del 21 maggio 2022

Al Responsabile dell'Area Contabile
Comune di Tusa

e p. c.

Al Sig. Sindaco
Comune di Tusa

1

Oggetto: Relazione di validazione del Piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Tusa ex Metodo Tariffario Rifiuti di cui alla Delibera n.443/2019 dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) come modificata dalla Delibera n.15/2022.

1. Premesse

La presente relazione è predisposta dalla SRR Messina Provincia S.C.p.A., nella qualità di E.T.C. – Ente Territorialmente Competente, e costituisce il documento conclusivo utile ad effettuare l'attività di validazione prevista dai punti 6.3 e 6.4 della Delibera n.443/2019 dell'Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA) come descritta all'art.19 dell'allegato A alla citata Delibera.

L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Delibera ARERA, come modificata dalla n.15/2022, e le successive disposizioni emanate dalla medesima Autorità aventi ad oggetto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR 2). La relazione, in particolare, riporta una descrizione delle attività svolte dalla scrivente per effettuare la validazione del PEF trasmessoci sulla base dei tre elementi da sottoporre a verifica identificati dal punto 19.1 indicato nella Delibera n.443/2019.

Occorre precisare che in forza del comma 2ter dell'art.5 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii., il Comune di Tusa è convenzionato in ARO autonomo (Ambito di Raccolta Ottimale), ai sensi dell'art.30 del TUEL. L'ARO così costituito è stato autorizzato dall'Assessorato Regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità con Decreto del Dirigente Generale n.234 del 10 marzo 2015. Non v'è dunque, limitatamente al servizio, almeno fino al 31 dicembre 2020, un rapporto contrattuale diretto tra la Società di Regolamentazione Rifiuti – coincidente con l'Ente Territorialmente Competente – il Comune di Tusa ed il soggetto gestore affidatario del servizio che, nel caso specifico, risulta essere l'impresa Traina s.r.l.

Questa SRR, con proprie note prot.465 del 26 marzo 2020, prot.369 del 3 marzo 2022, e prot.409 dell'11 marzo 2022, ha comunicato ai propri Soci quanto indicato all'art.6 della Delibera ARERA n.443/2019 che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il Piano debba essere validato dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti rimettendo all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni. A tal fine venne allegato anche un breve vademecum utile ad evidenziare le diverse procedure da seguire, rispetto alla



SRR MESSINA PROVINCIA

Società Consortile per Azioni

SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

precedente pianificazione, per la compilazione del nuovo Piano MTR e fu tenuto un incontro tecnico – il 9 marzo 2022 – in cui è stata affrontata la tematica riguardante la procedura di compilazione del PEF 2022-2025.

Occorre, inoltre, anche per le ragioni suddette, premettere che le procedure svolte non costituiscono alcuna revisione contabile dei bilanci del Comune o dei gestori; dei conti, voci aggregate o informazioni degli stessi; di informazioni o dati finanziari rendicontati, e, pertanto, questo Ente Territorialmente Competente non intende fornire alcun tipo di attestazione in base ai principi di revisione o un'asseverazione dei dati forniti.

2

In particolare, la scrivente, ricevuta la richiesta di asseverazione da parte del Comune di Tusa ha effettuato specifiche richieste documentali atte a verificare i tre punti su cui effettuare la validazione richiesta, limitandosi tuttavia ad una verifica dei dati inseriti nel Piano trasmesso dal Comune di Tusa in data 20 maggio 2022, senza una loro revisione contabile e, tantomeno, una revisione contabile dei dati di bilancio dei gestori. Ha verificato comunque, preso atto degli obblighi in capo ai Comuni, scaturenti dalle previsioni della L.R. n.9/2010, la corretta allocazione delle voci di spesa per la Società di Regolamentazione Rifiuti secondo la pianificazione finanziaria approvata dall'Assemblea dei Soci della stessa SRR e rappresentata, singolarmente, ad ognuno dei medesimi.

Ha verificato, inoltre, l'adempimento relativo all'individuazione dello schema regolatorio dei nuovi *standards* minimi tecnici e contrattuali.

Il presente documento esprime la valutazione e la validazione della scrivente SRR, nei limiti e stante le osservazioni indicate, con riferimento al solo Piano economico e finanziario trasmesso dal Comune di Tusa. Il parere è inoltre espresso solo con riferimento a quanto previsto dalla Delibera n.443/2019, all'art.6.3 e 6.4. ed alla successiva Delibera n.15/2022 e pertanto non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli ivi indicati.

La SRR Messina Provincia S.C.p.A., assumendosi la responsabilità della validazione oggetto del presente documento con le limitazioni predette, non assume alcuna responsabilità in merito alle scelte adottate sulla base del presente documento, in particolare nessuna responsabilità per eventuali danni subiti a seguito di decisioni prese o non prese, azioni intraprese, o non intraprese, sulla base dei contenuti della presente relazione.

2. Analisi, validazione e documenti analizzati

Il Comune, con documentazione assunta dalla SRR Messina Provincia al prot.1043 del 20 maggio 2022, ha trasmesso alla scrivente Società i seguenti documenti:

- PEF per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi dell'Appendice 1 della Delibera ARERA n.443/2019,
- Relazione d'accompagnamento,
- Dichiarazioni di veridicità.

I documenti risultano conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alle Delibere n.443/2019 e n.15/2022. Si evidenzia che la documentazione ricevuta è inoltre conforme alle appendici di cui alle Delibere ARERA in vigore alla data di redazione della presente nota.



3. Conclusioni

L'attività di validazione svolta è coerente, dunque, con l'MTR 2 ed in particolare sui seguenti punti:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori,
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti,
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

La tabella seguente riepiloga le azioni eseguite relative alla validazione del PEF 2022-2025:

Tipo	Aspetti considerati	Descrizione delle azioni di verifica
A	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori (comma a)	- Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati; - Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi; - Controlli a campione; - Presenza dei costi di gestione obbligatori ai sensi della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.
B	Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti (comma b)	- Rispetto generale della metodologia di calcolo; - Attribuzione (condivisione) da parte di ETC dei fattori di sharing e di rateizzazione; - Rispetto delle tempistiche di validazione
C	Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore (comma c)	- Verifica eventuale documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta dal gestore; - Analisi dei costi di trattamento e smaltimento anno 2020 e relativo confronto con costi storici; - Analisi dei benefici mercato/CONAI anno 2020 e relativo confronto con benefici storici 2021.
D	Altre verifiche	- Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa.

====oO====

Pertanto, viste e considerate:

- le premesse alla presente,
- la Legge Regionale n. 9/2010 e ss.mm. e ii.,
- lo Statuto della SRR Messina Provincia S.C.p.A.,
- la Delibera ARERA n.443 del 31 ottobre 2019,
- la missiva dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot.10655 del 12 marzo 2020,
- il verbale di Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. del 25 marzo 2020,
- la nota della SRR Messina Provincia S.C.p.A. prot.465 del 26 marzo 2020,
- la nota della SRR Messina Provincia S.C.p.A. prot.1511 del 23 ottobre 2020,
- il verbale di Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. del 26 novembre 2020,
- il verbale di Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. del 22 dicembre 2020,
- la nota della SRR Messina Provincia prot.369 del 3 marzo 2022,
- la nota della SRR Messina Provincia prot.409 dell'11 marzo 2022,



- la richiesta del Comune di Tusa assunta dalla SRR Messina Provincia S.C.p.A. al prot.1043 del 20 maggio 2022 con la quale è stata trasmessa la documentazione afferente al relativo PEF,

Considerato inoltre che:

- il Comune di Tusa, come già detto in premessa, svolge il servizio in ARO ex art.5, comma 2ter della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.,
- il predetto ARO è stato autorizzato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n.234 del 10 marzo 2015,
- il Comune di Tusa ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalle Delibere ARERA,
- il Comune di Tusa ha rappresentato, nelle interlocuzioni con questa SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, in merito alle problematiche derivanti dalle variazioni dei limiti di crescita, il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 dell'allegato alla Delibera ARERA n.443/2019.
- la SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, ha concordato e condiviso, la determinazione del fattore di *sharing*,
- la SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, verificando a campione, tramite il modello di calcolo predisposto da ARERA, la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, ha condiviso i limiti di crescita così come descritti nella relazione accompagnatoria al PEF del Comune di Tusa considerandoli validi per garantire il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità,
- la SRR Messina Provincia, in qualità di Ente Territorialmente Competente, condividendo quanto riportato nella relazione accompagnatoria del PEF del Comune di Tusa individua, di concerto con il medesimo Comune, i fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori:

✓ $b = 0,3$

✓ $\omega = 0,10 \rightarrow b \cdot (1 + \omega) = 0,33$

Tutto ciò considerato, questa SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, ai sensi delle Delibere ARERA n.443/2019 e n.15/2022, esprime parere positivo per la validazione del PEF 2022-2025 del Comune di Tusa.

SRR Messina Provincia S.C.p.A.
Direttore Generale
Giuseppe Mondello




Mondello Giuseppe
21.05.2022
07:08:36
GMT+00:00

Comune di Tusa

**TARI
TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI
ANNO 2022**

**IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER
L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DELIBERAZIONE ARERA 363/2021**



INDICE

1	Premessa.....	3
1.1	Comune ricompreso nell'ambito tariffario.....	4
1.2	Soggetti Gestori per ciascun ambito tariffario	5
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	5
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	5
1.5	Altri elementi da segnalare	6
2	Descrizione dei servizi forniti (G)	6
2.1	Altre informazioni rilevanti.....	6
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G).....	6
3.1	Dati tecnici e patrimoniali.....	6
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	6
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	7
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento.....	8
	Competenze ed entrate tariffarie	8
	(PIANO FINANZIARIO 2022).....	10
	SVILUPPO MTR.....	10
	Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani.....	10
	Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento)	11
	Componenti costo variabile	12
	Componenti costo fisse	14
3.2.1	Dati di conto economico.....	17
	Tariffe di accesso agli impianti di trattamento per la determinazione dei CTS e CTR	19
3.2.2	Focus sugli altri ricavi.....	23
3.2.3	Componenti di costo previsionali	24
	Calcolo dei costi operativi di gestione associati al D.lgs. 116.....	24
	Verifica valore C116 _a	24
	Calcolo dei costi operativi di gestione associati a standard e livelli minimi di qualità	24
	Calcolo dei costi operativi incentivanti	25
	Valore degli altri costi inclusi quelli a favore degli Enti Territoriali.....	25
3.2.4	Investimenti	25
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale	26
4	Attività di validazione (E).....	27
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E).....	27
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	27

Comune di Tusa

TARI ANNO 2022 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 363/2021

5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	29
5.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	29
5.1.3	Coefficiente C116.....	29
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	30
5.2.1	Componente previsionale CO116	30
5.2.2	Componente previsionale CQ.....	30
5.2.3	Componente previsionale COI.....	31
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni	31
5.4	Valorizzazione dei fattori di Sharing	31
5.4.1	Determinazione del fattore b.....	31
5.4.2	Determinazione del fattore ω	31
5.5	Conguagli	32
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	35
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	36
5.8	Rimodulazione dei conguagli	36
5.9	Rimodulazione delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	36
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...	36
5.11	Ulteriori detrazioni	37
5.12	Note al calcolo.....	40

1 Premessa

La redazione del presente documento è finalizzata dall'esigenza del Comune di emettere provvedimenti relativi alla tariffa in coerenza con il metodo ARERA rendendo in questo modo trasparente l'intero sistema che consente di calcolare gli importi da attribuire alle diverse categorie di utenza domestica e non domestica.

Per consentire all'Ente Territorialmente competente (EGATO) la verifica sulla congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del presente PEF il sistema adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR-2 concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025 deliberato il 3 Agosto 2021 con n. 363.

Seguendo tali presupposti il presente documento riassume, dandone evidenza, i risultati ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti deliberati da ARERA ed in particolar modo le diverse fasi indicate nel metodo MTR-2 deliberazione 363/2021/R/Rif e determinazione 2/DRIF/2021.

Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2022-2025, sono riportate tutte le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali così come richiesto dal metodo.

Il documento, per facilitarne la lettura, viene diviso in due parti: la prima riferita allo sviluppo del piano economico finanziario relativo ai costi sostenuti dal Gestore e dal Comune, la seconda, basata sui costi del PEF, relativa alla determinazione delle tariffe che l'Ente dovrà deliberare.


1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

Il Comune di Tusa conta circa 2.619 abitanti distribuiti sul territorio con una densità abitativa pari a circa 63,77 ab./ km².



La quantità di rifiuti prodotti dalla cittadinanza, nonché la conformazione urbanistica del territorio, ha influito in maniera sostanziale sulla scelta della tipologia e della capacità degli automezzi da adottare per il dimensionamento del "Servizio di Raccolta" svolto sul territorio Comunale. Come vedremo nel dettaglio nei paragrafi a seguire, esso si basa su un sistema "Porta a Porta" ed è affidato alla ditta TRAINA SRL, BARBERA SERVIZI E LOGISTICA SRL e NUOVA PULISAN SUD SRL.

Si riporta il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il Comune di Tusa negli ultimi anni fino al 2019.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI TUSA (ME) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-consimento

1.2 Soggetti Gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), si rilevano per il comune di Tusa i seguenti soggetti gestori:

- 1) Gestore 1: TRAINA SRL
- 2) Gestore 2: BARBERA SERVIZI E LOGISTICA SRL
- 3) Gestore 3: NUOVA PULISAN SUD SRL
- 4) Comune: Tusa

Ove rileva, l'ETC dà evidenza di eventuali avvicendamenti gestionali previsti nel secondo periodo regolatorio (2022-2025).

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

In relazione alla stesura della documentazione relativa agli impianti di chiusura del ciclo integrato dei rifiuti si rimanda alla classificazione operata dall'ente territorialmente competente. La loro classificazione viene eseguita secondo le linee guida di ARERA.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, per il comune di Tusa è stata prodotta la seguente documentazione:

1. il PEF relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021).
3. una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori

riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

Nel caso di inerzia totale o parziale di uno o più gestori, l'Ente territorialmente competente dà atto delle attività compiute, dei riscontri ricevuti e dei documenti, anche parzialmente utilizzati, eventualmente acquisiti.

1.5 Altri elementi da segnalare

Non risulta evidenza di altri elementi da segnalare. Si rimanda alle disposizioni dell'ETC.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

A cura del soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti.

2.1 Altre informazioni rilevanti

Non risultano comunicati per il gestore del servizio integrato situazioni di fallimento e non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo. Non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Inoltre non sono presenti pendenti ricorsi né sono state depositate sentenze passate in giudicato.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, vengono illustrate le variazioni attese di perimetro gestionale. Per la loro quantificazione si rimanda al paragrafo 5.1.2 nella quale si attua una valorizzazione del coefficiente PG per il quale

l'ente territoriale competente effettua la verifica di congruità del dato inserito in funzione dei costi operativi incentivanti.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, vengono illustrate le variazioni attese delle caratteristiche del servizio che hanno interessato una o più delle attività dallo stesso erogate, dando separata evidenza di quelle relative all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità. Considerando eventuali frequenze maggiori nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata, standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi in corso di definizione dall'Autorità si attua una valorizzazione del coefficiente QL per il quale l'ente territoriale competente effettua la verifica di congruità del dato inserito in funzione dei costi operativi incentivanti. Per la sua quantificazione si rimanda al paragrafo 5.1.2.

Il paragrafo 5.1.3 della presente relazione prende in considerazione l'eventuale esigenza di valorizzazione del coefficiente C116 per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale *CO116,TV,aexp* e *CO116,TF,aexp*.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Per quanto riguarda le fonti di riferimento riferite al soggetto gestore TRAINA SRL

si rimanda alla relazione di accompagnamento in allegato al TOOL di calcolo costruito secondo il format ARERA dal gestore.

Relativamente al soggetto comune i dati inseriti si rifanno alle fonti contabili obbligatorie richieste dal metodo 363/2021/R/RIF e nello specifico ai bilanci a consuntivo e preconsuntivo per le annualità 2020 e 2021

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Competenze ed entrate tariffarie

La procedura di applicazione della Tariffa Rifiuti (*TARI ANNO 2022*) prevede che il piano economico finanziario (PEF) predisposto dai soggetti gestori nell'ambito o bacino di affidamento del servizio del ciclo integrato dei rifiuti sia trasmesso, per la sua validazione all'Ente Territorialmente Competente (ETC), laddove costituito e operativo, o, in caso contrario, alla regione o Provincia autonoma o a altri enti competenti secondo la normativa vigente.

L'ETC, valutata la completezza e congruità dei dati, trasmette dopo la sua validazione il PEF all'ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Per il calcolo del regime tariffario sono applicate le procedure indicate nella legge 147/2013.

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali. Le tariffe anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento anno 2022 è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall'AUTORITA' in continuità con il DPR 158/99.

Il totale è determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani vale a dire: Lo spazzamento ed il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani distinto in differenziati e indifferenziati (RUR), la gestione delle tariffe, il rapporto con gli utenti, il trattamento e il recupero dei rifiuti e il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

Il Consiglio Comunale, sulla base dei costi così determinati, emette tutti i provvedimenti relativi alla tariffa ed approva, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio.

Tra gli atti da compiere oltre allo sviluppo del sistema tariffario sulla base del Piano Economico tariffario le regole dell'autorità, prevedono, da parte del Gestore, la

Comune di Tusa

TARI ANNO 2022 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 363/2021

predisposizione della Carta della Qualità del servizio e che i documenti di riscossione riportino chiaramente le informazioni sugli importi addebitati, il calcolo della tariffa, le modalità di pagamento e i recapiti per eventuali reclami.

(PIANO FINANZIARIO 2022)

SVILUPPO MTR

Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 3 Agosto n. 363/2021/R/RIF. e fa riferimento:

- allo specifico layout di risultato “363-2021-R-rif ALLEGATO 1 schema tipo PEF” utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento alla tariffa parte fissa e parte variabile, con la distinzione tra ciclo integrato RU e costi del comune;
- alla presente relazione che si attiene, per la parte di conto economico allo “363-2021.R-rif Appendice 2” che ne rappresenta lo schema tipo.
- all'allegato A Delibera 363-2021 METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 indicato in seguito come MTR-2.

Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all'MTR-2 e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevati per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2022 in coerenza con i criteri disposti da MTR-2.

Tutti i dati sono imputati dal gestore/i sulla base dei dati di bilancio a-2 come illustrato nei paragrafi seguenti.

Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani

Le attività che rientrano nella regolamentazione prevista nel seguente documento sono:

- a) Spazzamento e lavaggio strade
- b) Raccolta e trasporto dei rifiuti
- c) Gestione tariffe e rapporto con gli utenti
- d) Trattamento, recupero e smaltimento
- e) Attività di direzione, uffici, e quant'altro collegate ai servizi di cui sopra.

Le attività non comprese dal perimetro di servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di

affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti risultano escluse dal perimetro sottoposto a regolazione dell'autorità.

In particolare, comprendono:

- a) raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
- b) derattizzazione;
- c) disinfestazione zanzare;
- d) spazzamento e sgombero neve;
- e) cancellazione scritte vandaliche;
- f) defissione manifesti abusivi;
- g) gestione dei servizi igienici pubblici;
- h) gestione del verde pubblico;
- i) manutenzione delle fontane;

Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento)

Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma dei costi variabili con quelli fissi con l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio.

In aggiunta alle diverse voci previste dal DPR 158/99 per la determinazione delle tariffe 2022, devono essere considerati nel PEF i nuovi parametri introdotti dall'autorità partendo da input rilevati dai precedenti PEF.

In base al metodo possiamo definire le seguenti grandezze ed espressioni:

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

- ✓ a = anno 2022
- ✓ $\sum T_a$ = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU
- ✓ $\sum TV_a$ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile
- ✓ $\sum TF_a$ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso

Componenti costo variabile

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116,TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{SC,a} + RC_{tot\ TV,a}$$

Dove:

- ✓ **CRT_a** è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei RU indifferenziati. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:
 - Gestione delle isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer;
 - Lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati;
 - Raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento;
 - Cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta;
- ✓ **CTS_a** è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei RU. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:
 - trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da: unità di trattamento meccanico (per esempio: separatori, compattatori, sezioni di tritovagliatura) e/o unità di trattamento biologico (a titolo esemplificativo, bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica), attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo smaltimento;
 - smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e smaltimento in impianti di discarica controllata.
- ✓ **CTR_a** è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei RU. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:
 - trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di trattamento meccanico e/o unità di trattamento biologico, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo recupero;
 - recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento;

- conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti;
 - commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti.
- ✓ **CRDa** è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:
- gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di transfer;
 - raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi;
 - lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;
 - cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta;
 - raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.
- ✓ **CO116TV,a,exp** ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche ,nonché di possibilità per tale tipologia di utenza da conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;
- ✓ **CQTVa,exp** ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli eventuali oneri variabili aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio;
- ✓ **COITVa,exp** ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale;
- ✓ **ARA** è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti

dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta dei rifiuti di pertinenza;

- ✓ **b** è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso tra 0,3 e 0,6;
- ✓ **ARsc,a** è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza;
- ✓ **b(1+ωa)** è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai predetti sistemi collettivi di compliance, dove ωa è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute secondo l'art. 3 MTR-2
- ✓ **RC tot TVa** è la componente a conguaglio relativa ai conguagli pregressi presenti sui piani economici finanziari 2020 e 2021.

Componenti costo fisse

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + CO_{116,TF,a}^{exp} + CQ_{TF,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + RC_{tot,TF,a}$$

Dove:

- ✓ **CSLa** è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:
 - La raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali;
 - La raccolta e il trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali;
 - Raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali);

- ✓ **CCa** sono i costi comuni e comprendono:
- **CARCa** sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:
 - accertamento, riscossione (includere le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
 - gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
 - gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
 - promozione di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento;
 - misure di prevenzione della produzione di rifiuti in coerenza con quelle che dovranno essere contenute nel "*Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti*" come disciplinato dal decreto legislativo n.116/20, che ha modificato l'art. 180 del decreto legislativo n.152/06 – prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:
 - La quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo della vita;
 - Gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - Il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.
 - **CGGa** sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura;
 - **CCDa** sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:
 - nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali l'ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o,

alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;

- o *COAL_a* include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

L'ente territoriale competente può inoltre includere tra i costi riconosciuti eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficiente a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.

- ✓ *CKa* sono i costi d'uso del capitale;
- ✓ *COITFa, exp* ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale;
- ✓ $(1+\gamma a) RCTFa / r$ dove γ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2019 – 2020 ed è posto a -0,1 ($RCTFa > 0$) mentre $RCTFa$ è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.

In breve i costi variabili e costi fissi, da coprire interamente con la TARI, sono i seguenti:

Costi Variabili

- costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
- costo trattamento e smaltimento
- costo trattamento e recupero
- costo raccolta dei rifiuti differenziati
- ricavi derivanti dai corrispettivi sistemi collettivi di compliance rivisti con il fattore di sharing

- proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il fattore di sharing
- costi operativi incentivanti variabili
- **Componente per costi variabili previsionali D.lgs. 116/20**
- **Componente per costi variabili previsionali per raggiungimento standard e livelli minimi di qualità**
- **Componente a conguaglio relativa a costi variabili**

Costi fissi

- Costo spazzamento e lavaggio
- Costi comuni
- Costi uso del capitale
- Costi operativi incentivanti fissi
- **Componente per costi fissi previsionali D.lgs. 116/20**
- **Componente per costi fissi previsionali per raggiungimento standard e livelli minimi di qualità**
- **Componente a conguaglio relativa a costi fissi**

In grassetto vengono indicate le voci che costituiscono l'elemento di novità rispetto allo sviluppo del piano economico finanziario secondo l'MTR 443/2019

3.2.1 Dati di conto economico

I costi da considerare per l'anno 2022 sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2020 come risultanti di fonti contabili obbligatorie. I costi ammessi al riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerandoli senza IVA la quale se indetraibile viene evidenziata a parte nel format di Appendice 1 predisposto dall'autorità corredata dalla dichiarazione di veridicità a firma del Legale rappresentate del Gestore/Comune. L'appendice 1 riassume tutte le voci di costo di gestione e di capitale relativo al servizio integrato dei rifiuti.

Le componenti di costo riportate nel PEF sono state, laddove possibile, riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore/i a-2.

Comune di Tusa

TARI ANNO 2022 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 363/2021

In particolare, sono state individuati eventuali costi per campagne ambientali e per misure di prevenzione e vengono indicati i costi per gli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti ed eventuali oneri aggiuntivi per compensazione.

Le voci di costo rilevate dai documenti contabili relativi all'annualità 2020 al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate, delle poste rettifiche e dei costi operativi incentivanti cui l'operatore si è assunto il rischio di conseguire l'obbiettivo sono riferite a tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio.

Nella tabella seguente vengono elencati i costi efficienti di bilancio riferiti di natura ricorrente (*art. 7 comma 7.3 MTR-2 363/2021/R/rif*).

Verifica contabile dei costi ammessi al riconoscimento tariffario	2020
	Bilancio gestore/comune
B6 Costi per materie di consumo e merci	€ 48.281,00
B7 Costi per servizi	€ 151.501,84
B8 Costi per godimento di beni di terzi	€ 34.900,00
B9 Costi del personale	€ 210.666,87
B11 Variazioni delle rimanenze di materie e consumo	€ -
B12 Accantonamento rischi	€ 14.459,00
B13 Altri accantonamenti	€ -
B14 Oneri diversi dalla gestione	€ 11.090,42

Ai fini del calcolo della TARI 2022 questi costi vengono raggruppati in:

- **Costi operativi di gestione (CG)**
- **Costi Comuni (CC)**
- **Costi Uso del capitale (CK)**

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno (a-2, a-1) i costi relativi all'anno di riferimento vengono aggiornati secondo l'*art. 7 comma 7.5 MTR 363/2021/R/rif*. con un tasso di inflazione pari allo 0,10% per il 2021 e 0,20% per il 2022.

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2022, relativi al servizio del ciclo integrato dei rifiuti, vengono determinati sulla base di quelli effettivamente rilevati nell'anno di riferimento (a-2) (*art. 7 comma 7.2 MTR 363/2021/R/rif*).

I CG (costi operativi di gestione) i CC (costi comuni) relativi all'annualità a-2 al netto dell'IVA indetraibile sono indicati nei seguenti centri di costo:

COSTI OPERATIVI GESTIONE CG	2020	
CSL Spazzamento e lavaggio strade	€	49.677,80
CRT Raccolta e trasporto rifiuti indiff.	€	79.428,00
CTS trattamento e smaltimento R.U.	€	36.971,26
CRD Raccolta e trasporto rifiuti diff.	€	193.761,00
CTR Trattamento e recupero diff.	€	68.068,11
TOTALE	€	427.906,17
COSTI COMUNI CC	2020	
CARC Contenzioso, accert. riscossione	€	21.482,54
CGG costi generali gestione	€	6.950,00
CCD Costi quota crediti inesigibili	€	-
CO oneri finanziamento	€	101,42
TOTALE		28.533,96
RECUPERI VENDITE MATERIE/ENERGIA	€	-
RECUPERI CONAI	€	13.000,00
TOTALE	€	443.440,13

Tariffe di accesso agli impianti di trattamento per la determinazione dei CTS e CTR

L'autorità ha definito i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per l'anno 2022 sia in presenza di un gestore integrato che di un gestore non integrato. Al fine della corretta applicazione del metodo si è quindi proceduto per il calcolo delle tariffe a cancello alla classificazione degli impianti in accordo con le opzioni regolatorie indicate all'articolo 21 commi 21.1 e 21.2 MTR-2 363/2021/R/rif.

Tipi di filiera		Impianti di chiusura ciclo - integrati	Impianti di chiusura ciclo - minimi	Impianti di chiusura ciclo - aggiuntivi	
Grado di integrazione	Gestore integrato	Regolazione tariffaria <i>tout court</i> , con incentivazione (tramite perequazione) in funzione della gerarchia			
	Gestore non integrato	Compostaggio (frazione organica)		Regolazione tariffe/costi e perequazione, con incentivi a favore di chi conferisce	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Incenerimento (con recupero energia - RI)		Regolazione tariffe/costi e perequazione, con incentivi limitati a favore di chi conferisce	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Discarica / Incenerimento (senza recupero energia - DIO)		Regolazione tariffe/costi e perequazione, con disincentivi per chi conferisce	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso e disincentivi per chi conferisce

Per l'annualità 2022 per i gestori integrati, assoggettati a una regolazione tariffaria *tout court*, i relativi costi operativi e i costi d'uso del capitale vengono ammessi a riconoscimento, nell'ambito delle entrate tariffarie unitamente alle componenti di costo riconducibili alle ulteriori attività gestite dai medesimi operatori integrati.

Per l'annualità 2022 per il gestore degli impianti di chiusura del ciclo "minimo" si è proceduto all'applicazione della stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2021, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, τa definito nel modo seguente:

$$\tau a = VRIa / RI_TRA_{2021}$$

Dove:

- $VRIa$ è il vincolo ai ricavi dell'impianto, dato dalla somma dei costi riconosciuti nel 2020 opportunamente ricondizionati secondo l' *MTR-2 363/2021/R/rif*.
- RI_TRA_{2021} indica i ricavi relativi alle attività di trattamento, ovvero corrispondenti ai flussi in ingresso all'impianto, nell'anno 2021.

Per la corretta determinazione delle tariffe il fattore τa deve rispettare la seguente condizione:

$$\tau a / \tau a - 1 \leq (1 + \rho \tau, a)$$

Per la corretta applicazione del metodo in relazione all'annualità 2022 si è considerato per il limite di prezzo imposto il valore di $\tau a - 1 = 1$

$\rho \tau, a$ rappresenta il limite alla crescita delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo minimi ed è stato determinato come segue:

$$\rho \tau, a = r p i a + \kappa a$$

dove:

- $r p i a$ è il tasso di inflazione programmata, che verrà valorizzato nell'ambito di un successivo provvedimento;
- κa è il fattore che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell'impianto e può esser valorizzato entro il limite del 4%.

Inoltre al fine di tenere conto delle valutazioni relative alla prossimità dei flussi negli impianti, si è infine considerata la seguente espressione:

$$q_{min,a} = q_{P,a} + q_{nP,a}$$

dove:

- $q_{P,a}$ è la quantità corrispondente ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree di prossimità rispetto all'impianto;
- $q_{nP,a}$ è la quantità corrispondente ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree non di prossimità rispetto all'impianto.

Per l'anno 2022 trovano applicazione le seguenti condizioni:

- ✓ In caso di aumento dei corrispettivi ($\tau a > 1$), si ha:

$$\tau_{P,a} = 1$$

$$\tau_{nP,a} = \tau a + q_{P,a}(\tau a - 1) / q_{nP,a}$$

- ✓ in caso di costanza o di decremento dei corrispettivi ($\tau a \leq 1$), si ha

$$\tau_{nP,a} = 1$$

$$\tau_{P,a} = \tau a - q_{nP,a}(1 - \tau a) / q_{P,a}$$

dove:

- $\tau P,a$ è il fattore tariffario applicato ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree di prossimità rispetto all'impianto;
- $\tau n P,a$ è il fattore tariffario applicato ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree non di prossimità rispetto all'impianto.

Per l'annualità 2022 per gli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi" si è proceduto all'applicazione di condizioni di conferimento non discriminatorie, secondo la normativa vigente.

Sulla base di quanto sopraindicato il calcolo degli smaltimenti in relazione alle tariffe applicabili risultano le seguenti:

$$CTS_a = € 37.082$$

$$CTR_a = € 68.272$$

Per le quali risultano verificate, nel caso in cui il gestore non svolga (in tutto o in parte) direttamente le attività di trattamento e recupero e trattamento e smaltimento, le condizioni:

$$CTS_a = CTS_{min,a} + CTS_{altro,a}$$

$$CTR_a = CTR_{min,a} + CTR_{altro,a}$$

dove:

- $CTS_{min,a}$ è la componente riferita agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e a quelli di cui all'Articolo 25 MTR-2 363/2021/R/rif. ;
- $CTS_{altro,a}$ è la componente riferita sia agli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi", sia agli impianti di trattamento intermedi, diversi da quelli di cui all'Articolo 25 MTR-2 363/2021/R/rif., e comunque riconducibile agli impianti non classificabili come "minimi";
- $CTR_{min,a}$ è la componente riferita agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e di quelli di cui all'Articolo 25 MTR-2 363/2021/R/rif.;
- $CTR_{altro,a}$ è la componente riferita sia agli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi", sia agli impianti di trattamento intermedi, diversi da quelli di cui all'Articolo 25 MTR-2 363/2021/R/rif., e comunque riconducibile agli impianti non classificabili come "minimi".

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Secondo quanto previsto dal metodo MTR-2 363/2019/R/rif. art. 2 comma 2.2 vengono dettagliati i proventi ottenuti dalla vendita di materiale, energia e dai ricavi derivanti dai sistemi collettivi di compliance per la raccolta differenziata dei rifiuti. Essi vengono successivamente ricondizionati tramite i fattori di Sharing dei proventi b e $b(1+\omega a)$ che in considerazione dell'attuale sistema di raccolta differenziata presente sul territorio comunale possono avere valori compresi tra:

- b [0,3 ,0,6]
- $b (1+\omega a)$ [0,33 ,0,84];

La scelta del loro valore risulta di competenza dell'ente territoriale d'ambito. In particolare la scelta di ωa viene effettuata sulla base del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari e al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

Sulla base dell'analisi territoriale eseguita, i fattori di Sharing per ricondizionare i ricavi ottenuti dal recupero di energia e materiali e dei ricavi ottenuti dai sistemi collettivi di compliance per la susseguente approvazione da parte dell'autorità del PEF sono i seguenti:

$b = 0,30$ (COMPETENZA EGATO)

$b(1+\omega a) = 0,33$ (COMPETENZA EGATO)

dove ωa :

	-0,2 ≤ γ_1 ≤ 0	-0,4 ≤ γ_1 ≤ -0,2
-0,15 ≤ γ_2 ≤ 0	$\omega a = 0,1$	$\omega a = 0,3$
-0,3 ≤ γ_2 ≤ -0,15	$\omega a = 0,2$	$\omega a = 0,4$

In relazione ai fattori di sharing scelti i valori dei proventi AR_a e $AR_{sc,a}$ risultano essere:

- Valore $AR = € -$
- Valore $AR_{sc} = € 4.303$

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Calcolo dei costi operativi di gestione associati al D.lgs. 116

Ai fini della determinazione dei costi operativi previsionali destinati alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, si quantificano eventuali incrementi/riduzioni delle quantità di rifiuti gestiti che comportano la necessità di avere attività aggiuntive/minori attività e le eventuali riduzioni della quantità dei rifiuti gestiti per effetto della scelta di utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani.

Sulla base delle evidenze ottenute si determinano i seguenti costi operativi di gestione associati al D.lgs.116/20:

$$CO_{116,tv,a} = \text{€} -$$

$$CO_{116,tf,a} = \text{€} -$$

Verifica valore C116_a

In base alle disposizioni dell'autorità il coefficiente C116 per la verifica del "Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie" può assumere valori massimi del 3% non potendo comunque il parametro ρ_a (si veda paragrafo limite annuale alla crescita tariffaria) assumere valori superiori a quelli risultanti dalla formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

In relazione ai costi operativi di gestione associati al D.lgs. 116/20 il valore del coefficiente C116 risulta il seguente:

$$\text{VALORE } C116_a = 0,00\% \text{ (COMPETENZA ETC)}$$

Calcolo dei costi operativi di gestione associati a standard e livelli minimi di qualità

Vengono di seguito elencati le componenti previsionali legate a eventuali oneri variabili e fissi che il comune intende sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'autorità:

$$CQ_{tv,a} = \text{€} -$$

CQ_{tf,a} = € -

Calcolo dei costi operativi incentivanti

Ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti necessari per valutare il miglioramento del servizio, il Gestore fornisce la documentazione necessaria per l'Ente territorialmente competente finalizzata alla verifica dei coefficienti relativi al Perimetro PG e al miglioramento del servizio QL. Fermo restando l'applicazione del limite di prezzo indicato nel successivo paragrafo "Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie" si quantificano i seguenti costi operativi incentivanti

COI_{tv} = € 32.289

COI_{tf} = € -

Si precisa che sono stati inseriti costi operativi incentivanti per sopperire agli aumenti dei costi di recupero dal 2020 al 2021

Valore degli altri costi inclusi quelli a favore degli Enti Territoriali

I costi assunti per il pagamento degli oneri di funzionamento degli Enti Territorialmente competenti per l'anno 2022, inclusi quelli a vantaggio di ARERA (art.11 comma 11.1 MTR-2 363/2021/R/rif) e di altri eventuali oneri, risultano pari a:

COal ONERI DI FINANZIAMENTO = € 102

3.2.4 Investimenti

Ciascun gestore, per quanto di propria competenza e con riferimento al periodo 2022-2025, dovrà illustrare:

- il fabbisogno di investimenti, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale e, ove esistente, di ambito ottimale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;

- gli interventi previsti nel quadriennio per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- gli interventi realizzati e gli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell'efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Per l'anno $a = \{2022\}$, i costi d'uso del capitale CK_a , relativi a ciascun ambito di affidamento, sono pari a:

$$CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + RLIC, a$$

dove:

- **Amm_a** è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore determinata secondo i criteri di cui all'Articolo 15 MTR 363/2021/R/rif;
- **Acc_a** è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario definiti dall'articolo 16 MTR 363/2021/R/rif . Al suo interno ricade la valorizzazione dell'accantonamento per il fondo crediti dubbia esigibilità il quale non può superare un valore massimo del 80% di quanto previsto dalle norme sul FCDE di cui al punto 3.3 dell'allegato n.4/2 al decreto legislativo 118/11 (*art.16 comma 16.2 MTR-2 363/2021/R/rif*);
- **R_a** è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato;
- **$RLIC, a$** è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso per il servizio del ciclo integrato.

Sulla base delle evidenze ottenute si determinano i seguenti costi di uso del capitale:

Comune di Tusa
TARI ANNO 2022 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 363/2021

COSTI USO DEL CAPITALE CK	2022 Gestore	2022 Comune
Ammortamenti	€ -	€ -
Accantonamenti	€ 2.471,40	€ 14.502,41
Remunerazione su capitale	€ 4.110,53	€ -
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	€ -	€ -
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2	€ -	€ -
TOTALE	€ 6.581,93	€ 14.502,41

4 Attività di validazione (E)

In generale, l'Ente territorialmente competente o il soggetto dotato di adeguati profili terzietà preposto all'attività di validazione, descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal/i gestore/i con specifico riferimento alla verifica:

- a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il metodo MTR-2, comma 4.1 pone un limite alla crescita per ciascun anno, in particolare il valore dato dal rapporto tra il totale delle entrate tariffarie del 2022 con quelle dell'anno precedente (2021) deve risultare uguale o inferiore al valore dell'espressione data da $1 +$ tasso di inflazione programmata pari a 1,7% meno il coefficiente di recupero produttività, compreso in un intervallo di valori tra 0,1 - 0,5%, più i coefficienti di miglioramento e qualità.

Deve quindi essere rispettata la seguente condizione:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Dove:

a = anno 2022

T_a = Tariffa PEF 2022

T_{a-1} = Tariffa PEF 2021

ρ_a = parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a = tasso di inflazione programmata ed uguale a 1,7%

X_a = coefficiente di recupero di produttività determinato secondo il seguente schema:

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

QL_a = coefficiente per il miglioramento previsto della qualità (art.4.2 e 4.3 MTR-2 363/2021 MTR-2 363/2021/R/rif)

PG_a = coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale (art.4.2 e 4.3 MTR-2 363/2021 MTR-2 363/2021/R/rif)

Le elaborazioni eseguite per il PEF 2022 riferite al servizio svolto per il Comune hanno portato al seguente risultato:

$$(1 + \rho_a) = 1,0159 \text{ (COMPETENZA ETC)}$$

$$\text{€ } 551.156 / \text{€ } 496.812 = 1,1094$$

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno a-2 (2020, 2021), individua i valori di γ_1 e γ_2 ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi prefissati. Sulla base delle risultanze individuate il paragrafo 5.4.2 prende in considerazione la loro valorizzazione.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

In base alle disposizioni dell'autorità i coefficienti PG e QL per la verifica del "Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie" possono assumere valori massimi del 3% per le modifiche di perimetro con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi e del 4% per le modifiche di qualità del servizio e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti. (art.4 commi 4.2 4.3 MTR 363/2021/R/Rif).

Sulla base del miglioramento delle diverse fasi gestionali e nel contempo dell'introduzione di un sistema di raccolta più razionale ai fini dell'incremento della raccolta differenziata i valori del PG e QL desunti per la verifica dei costi operativi incentivanti da inserire nel PEF 2022 risultano I seguenti:

VALORE PG = 0,00% (COMPETENZA ETC)

VALORE QL = 0,00% (COMPETENZA ETC)

5.1.3 Coefficiente C116

Ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente $C116_a$, che tenga conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{116,TV,aexp}$ e $CO_{116,TF,aexp}$, di natura previsionale, connesse agli

scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di calcolo di ρ_a indicata precedentemente. La presente relazione in funzione dei costi sostenuti dal comune valorizza, come indicato già al par. 3.2.3, la sopracitata componente per un valore pari a:

VALORE C116 = 0,00% (COMPETENZA ETC)

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

5.2.1 Componente previsionale CO116

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO116 si è valutata la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche e se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo 3.2.3.

5.2.3 Componente previsionale COI

Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo 3.2.3.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono.

Il soggetto comune non presenta cespiti da correlare direttamente al TOOL di calcolo MTR-2 secondo le disposizioni della delibera 363/2021/R/Rif.

5.4 Valorizzazione dei fattori di Sharing

I fattori di Sharing dei proventi b e $b(1+\omega a)$ che in considerazione dell'attuale sistema di raccolta differenziata presente sul territorio comunale possono avere valori compresi tra:

- b [0,3 ,0,6]
- $b (1+\omega a)$ [0,33 ,0,84]

5.4.1 Determinazione del fattore b

L'Ente territorialmente competente relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di sharing sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

La scelta del loro valore risulta di competenza dell'ente territoriale d'ambito. In particolare la scelta di ω_a viene effettuata sulla base del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari e al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

Sulla base dell'analisi territoriale eseguita, i fattori $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ risultano pari a:

$$\gamma_{1,a} = -0,1$$

$$\gamma_{2,a} = -0,05$$

Il fattore ω_a risulta quindi pari a:

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

5.5 Conguagli

In relazione all'annualità 2022 sono state determinate le componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$, corrispondente ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse, secondo quanto previsto all'Articolo 18 MTR-2 363/2021/R/rif, e $RC_{totTF,a}$, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, secondo quanto previsto all'Articolo 19 MTR-2 363/2021/R/rif.

Ai fini della quantificazione delle componenti $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$, l'Ente territorialmente competente può, con procedura partecipata dal gestore, determinare l'entità del riconoscimento degli oneri efficienti ammissibili ai sensi di quanto disposto dalla metodologia tariffaria, ma non ancora recuperati, anche provvedendo alla rimodulazione dei conguagli fra diverse annualità del secondo periodo regolatorio, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

Determinazione del valore della Componente a conguaglio in parte variabile

In relazione alla documentazione pervenuta, se disponibile, la componente di conguaglio $RC_{tot TV,a}$, relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse, comprende per il PEF2022 :

1. La quota del recupero delle mancate entrate tariffarie residue (RC_{NDTV}) relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche:

$$RC_{NDTV} = \text{€} -$$

2. La quota ($RC_{UTV,a}$) per il recupero della parte residua della differenza tra i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR, e i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/20):

$$RC_{UTV,a} = \text{€} -$$

3. La quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità:

$$\text{Rata Conguaglio Variabile } RC_{2020/2021} = \text{€} -$$

4. il recupero dello scostamento tra le componenti $COST_{Vexp}$ e COV_{TVexp} , quantificate nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021 ai sensi del MTR, inerenti rispettivamente gli oneri variabili sostenuti e rendicontati dal gestore per le medesime annualità a fronte delle misure di tutela delle utenze domestiche disagiate eventualmente introdotte ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e gli oneri variabili sostenuti e rendicontati dall'operatore per la medesima annualità a fronte del conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19

$$COV_{TVexp} = \text{€} -$$

$$COST_{Vexp} = \text{€} -$$

5. il recupero a vantaggio degli utenti, per il mancato conseguimento del target fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto dello scostamento tra la componente *COITV_{exp}* quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria 2020 e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità

$$\text{COI}_{tv\ 2020} = \text{€} -$$

6. il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità

$$\text{Totale recupero pv} = \text{€} -$$

Il valore complessivo delle componenti a conguaglio *RC_{totTV,a}* risulta quindi pari a:

$$\text{RC}_{totTV,a} = \text{€} -$$

Determinazione del valore della Componente a conguaglio in parte fissa

In relazione alla documentazione pervenuta, se disponibile, la componente di conguaglio *RC_{totTF,a}*, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, comprende per il PEF2022 :

1. La quota (*RC_{UTF,a}*) per il recupero della parte residua della differenza tra i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR, e i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/20):

$$\text{RCU}_{TF,a} = \text{€} -$$

Comune di Tusa

TARI ANNO 2022 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 363/2021

2. La quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità:

$$\text{Rata Conguaglio fissa RC}_{2020/2021} = \text{€} -$$

3. il recupero dello scostamento tra la componente $COVT_{f,exp}$, quantificata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021 ai sensi del MTR, inerente gli oneri fissi sostenuti e rendicontati dall'operatore per la medesima annualità a fronte del conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19

$$COVT_{f,exp} = \text{€} -$$

4. il recupero a vantaggio degli utenti, per il mancato conseguimento del target fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto dello scostamento tra la componente $COIT_{f,exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria 2020 e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità

$$COI_{f,2020} = \text{€} -$$

5. il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità

$$\text{Totale recupero pf} = \text{€} -$$

Il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTF,a}$ risulta quindi pari a:

$$RC_{totTF,a} = \text{€} -$$

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono state specificate le singole voci all'interno del TOOL di calcolo nell'apposito menù "IN_Detr 4.6 del_363". La verifica e approvazione delle seguenti voci risulta di competenza ETC.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Non è stata effettuata nessuna rimodulazione dei conguagli pertanto non risulta necessario specificare se la stessa si colloca all'interno del secondo periodo regolatorio ovvero, in tutto o in parte, successivamente all'anno 2025.

5.9 Rimodulazione delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Non è stata effettuata nessuna rimodulazione delle entrate tariffarie pertanto non risulta necessario specificare se la stessa si colloca all'interno del secondo periodo regolatorio ovvero, in tutto o in parte, successivamente all'anno 2025.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Le elaborazioni eseguite per il PEF 2022 riferite al servizio svolto per il Comune hanno portato al seguente risultato:

(1+pa) = 1,0159 (COMPETENZA ETC)

€ 551.156 / € 496.812 = 1,1094

5.11 Ulteriori detrazioni

Di seguito viene evidenziato il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/20216.

CONTRIBUTO MIUR:

RECUPERO DA PROCEDURE SANZIONATORIE:

ULTERIORI PARTITE DA APPROVARE: ()

Comune di Tusa

TARI ANNO 2022 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 363/2021

Sulla base dei valori definiti e giustificabili dalla relazione tecnica di accompagnamento il piano tariffario del 2022 viene definito dal PEF indicato nella seguente TABELLA 1.

● PEF 2022 - 2025

	2022		
	Ambito tariffario: Comune di Tusa		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	79.666	-	79.666
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	37.082	37.082
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	68.272	68.272
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	194.343	-	194.343
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,IV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{IV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{IV}	-	32.289	32.289
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-
Fattore di Sharing b	0	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	-	13.039	13.039
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing	-	4.303	4.303
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot IV}	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	37.936	37.936
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni	274.009	171.278	445.287
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	26.297	23.530	49.827
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	21.547	21.547
Costi generali di gestione CGG	-	6.971	6.971
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	-	102	102
Costi comuni CC	-	28.620	28.620
Ammortamenti Amm	-	-	-
Accantonamenti Acc	2.471	14.502	16.974
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	14.502	14.502
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	2.471	-	2.471
Remunerazione del capitale investito netto R	4.111	-	4.111
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	6.582	14.502	21.084
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TF}	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	6.338	6.338
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 del MTR-2	32.879	72.990	105.869
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	306.888	244.268	551.156
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	306.888	244.268	551.156

TABELLA 1 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Comune di Tusa
TARI ANNO 2022 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 363/2021

Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %			68%
Q_{a2} / ton			1.001,65
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			50,28
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			43,80
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,05
Totale γ			-0,15
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			0,85
Verifica del limite di crescita			
rpi_a			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			1,59%
$(1+\rho)$			1,0159
ΣT_a			551,156
ΣTV_{a-1}			345,178
ΣTF_{a-1}			151,634
ΣT_{a-1}			496,812
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$			1,1094
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			504,711
delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$			46,444
Tva dopo distribuzione delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$	274,009	171,278	445,287
Tfa dopo distribuzione delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$	32,879	72,990	105,869
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			445,287
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			105,869
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			551,156
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-

TABELLA 1 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO


5.12 Note al calcolo

I costi ammessi al riconoscimento tariffario sono stati calcolati considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte.

I costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio del ciclo integrato dei rifiuti sono stati determinati sulla base di quelli effettivi riferiti all'anno di riferimento a-2 forniti dal comune. Nel caso in cui il comune abbia in carico operazioni relative al ciclo integrato dei rifiuti (es. CARC) i costi complessivi sono stati accorpati ai fini della corretta determinazione del piano economico finanziario.

Va ricordato che, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/9518, il costo oggetto di copertura da entrate tariffarie determinato ai sensi del MTR è considerato come valore massimo. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti (deliberazione 3 Agosto 2021 363/2021/R/rif art. 4 comma 4.6).

Comune di Tusa




Via della Corte n. 2
40012 Calderara di Reno (BO)
Tel. 051/726291
Fax 051/726293
info@gfambiente.it
www.gfambiente.it

COMUNE DI TUSA

Città' Metropolitana di Messina

Revisore Unico

li 24.05.2022



**Al Responsabile della Direzione
Economico/finanziaria**

Al Presidente del Consiglio Comunale

e p.c. Al Sindaco

Al Segretario Generale

All'Assessore al Bilancio

Oggetto: Verbale N.3/2022


La presente per

trasmettere in allegato

- copia della documentazione indicata in oggetto.

Rimanendo a Vs. disposizione, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Revisori Unico dei Conti


(Dott. Giuseppe SPANO' - Revisore Unico)

COMUNE DI TUSA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Il Revisore Unico dei Conti

VERBALE N.3 DEL 24/05/2022

L'anno 2022 il giorno 24 del mese di maggio si è riunito

Il Revisore Unico

nominato con delibera consiliare n. 2 del 15/01/2021, ed insediatosi nelle proprie funzioni il giorno 02/02/2021 con verbale n.2 del 03/02/2021, nella presenza del dott. Giuseppe Spanò, per esaminare le proposte di deliberazione di C.C. nn.5 e 6 del 23/05/2022, con la documentazione allegata a corredo - ricevuta con nota posta elettronica certificata del 23/05/2022 - ed esprimere i pareri di propria competenza.

Il Revisore Unico,


esaminata la documentazione in merito alle proposte in oggetto, redige i pareri di propria competenza allegati "A" e "B" al presente verbale di cui formano parte integrante.

Del che, si dà atto della chiusura della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

Allegati: n. 02

Il Revisore Unico

Dott. Giuseppe Spanò



COMUNE DI TUSA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Il Revisore Unico

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

in merito alla proposta di deliberazione C.C. n. 5 del 23/05/2022 **"Approvazione Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022/2025"**

Espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/2000

Allegato "A" al Verbale N. 3 del 24/05/2022

Il Revisore Unico dei Conti,

VISTO l'art. 239, c. 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 52, del Dlgs. n. 446/1997;

VISTO l'art. 1, c. 527, della Legge 205/2017;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *"Definizioni dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

PRESO ATTO che la Deliberazione n. 443/2019 di cui sopra ha definito il seguente iter per l'approvazione del Piano finanziario:

- a) *l'Ente predispose annualmente il Piano Economico Finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente per la sua validazione;*
- b) *l'Ente Territorialmente Competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;*
- c) *l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;*
- d) *fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente con i documenti di cui al punto b).*

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158 del 05/05/2020 rubricata *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"*;
- n. 238 del 23/6/2020 che introduce elementi di flessibilità e nuove facoltà per gli enti territorialmente competenti (Etc) tese alla mitigazione dell'impatto dell'emergenza sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di servizi essenziali nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;

CONSIDERATO

- che a decorrere dal 2022, il D.L. n.228/2021 convertito in Legge n.15 del 25 febbraio 2022, ha stabilito che il PEF e le tariffe devono essere approvate entro il 30 aprile di ciascun anno;
- Il termine per le deliberazioni Tari, per l'anno 2022 è stato spostato al 31 maggio 2022, termine per l'approvazione del bilancio, in applicazione dell'art. 3 comma 5-sexiesdecies del DL 228/2021;
- che l'Ente non ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- Vista l'allegata validazione del piano finanziario trasmessa dalla SRR Messina Provincia in data 21.05.2022, per l'anno 2022, di **€ 551.155,63**
- Visto il PEF 2022-2025 allegato, costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi, secondo il modello ARERA.
- Dato atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA da parte della SRR Messina Provincia per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivicontenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.
- che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2022, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del

gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;


- del parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica espresso, in data 23/05/2022, dalla Responsabile Area Contabile Rag. Antonietta Alfieri;
- del parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso, in data 23/05/2022, dalla Responsabile Area Contabile Rag. Antonietta Alfieri;

Il Revisore Unico, dopo attento esame della documentazione prodotta e verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, per tutto quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b) del D. Lgs, 267/2000, non avendo alcunché da osservare

esprime

parere FAVOREVOLE in merito alla conformità della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Revisore Unico dei Conti


(SPANÒ Dott. Giuseppe)

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11
Dicembre 1991, n.48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 DEL. 23/05/2022

OGGETTO: Approvazione Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022/2025.

Il sottoscritto Antonietta Alfieri, Responsabile dell'Area Contabile, esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 23/05/2022

Il Responsabile dell'Area

Alfieri

La sottoscritta Rag. Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** (ovvero) **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

Data, 23/05/2022

Il Responsabile dell'Area Contabile

Alfieri

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

Pre Impegno	Impegno	Importo	Codice	Esercizio
		551.155,63	10101.61001	2022

data, 23/05/2022

Il Responsabile dell'Area Contabile

Alfieri

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Barbera


Il Consigliere Anziano
F.to Scira

Il Segretario Comunale
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il 6 GIU. 2022

Dalla Residenza Comunale, li _____



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91,

giusta attestazione del messo comunale.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)
